

Allegato 2: misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

L'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) **proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani**. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione per la professione di Droghiera/Droghiere possono essere impiegate a partire dai 15 anni per i lavori pericolosi indicati sotto in conformità con il loro stato di formazione, purché l'azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento concernenti la prevenzione.

Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: lista di controllo SECO)	
Cifra	Lavoro pericoloso (definizione secondo la lista di controllo SECO)
5a	Lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio o di esplosione . Lavori con sostanze o preparati che comportano pericoli fisici, ad esempio esplosione o incendio: 4. liquidi infiammabili (H224, H225 – finora R12), 7. sostanze e preparati reattivi (H250, H260, H261 – finora R15, R17) ¹⁶ ,
5b	Lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio o di esplosione . Lavori con agenti chimici che comportano notevoli pericoli fisici: 1. materiali, sostanze e preparati che sotto forma di gas, vapori, fumo o polveri creano con l'aria una miscela infiammabile.
6a	Lavori con esposizione pericolose (per via inalatoria – tramite le vie respiratorie, cutanea – tramite la pelle, orale – tramite la bocca) o un rischio di infortuni . Lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: 1. tossicità acuta (H300, H310, H330, H301, H311, H331 – finora R23, R24, R26, R27, R28), 2. corrosività cutanea (H314 – finora R34, R35), 3. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione (H370, H371 – finora R39, R68), 4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo in caso di esposizione ripetuta (H372, H373 – finora R33, R48), 5. sensibilizzazione delle vie respiratorie (H334 – finora R42), 6. sensibilizzazione cutanea (H317 – finora R43),
6b	Lavori con esposizione pericolose (per via inalatoria – tramite le vie respiratorie, cutanea – tramite la pelle, orale – tramite la bocca) o un rischio di infortuni . Lavori che comportano un notevole pericolo di malattia o d'intossicazione: 1. materiali, sostanze e preparati (in particolare gas, vapori, fumi, polveri) che presentano una delle caratteristiche di cui alla lettera 6a. 2. agenti chimici che non rientrano nella legge sui prodotti chimici, come farmaci e cosmetici.

Lavori pericolosi (sulla base delle competenze operative)	Pericoli	Cifre ¹⁸	Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, l'istruzione e la sorveglianza	Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti ¹⁷ in azienda						
				Formazione/corsi per le persone in formazione			Istruzione delle persone in formazione	Sorveglianza delle persone in formazione		
				Formazione in azienda	Supporto CI	Supporto SP		Costante	Frequente	Occasionale
Gestione di sostanze chimiche e preparati e il relativo smaltimento adeguato	<ul style="list-style-type: none"> Incendio, esplosione Corrosione Inalazione di vapori Rischio di avvelenamento 	5a 5b 6a 6b	<p>Conoscenze specifiche ¹⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestare attenzione alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichette Formazione sui simboli di pericolo del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) e sui pittogrammi Formazione sulle frasi H e P Indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati Protezione della pelle Riconoscere i rischi e i pericoli di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili Prassi di lavoro adeguate per la gestione di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili Pronto Soccorso ²⁰ <p>Opuscolo Suva 11030.d "Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario sapere" Prospetto Suva 44074.d "La protezione della pelle sul lavoro"</p>	1°-4° AF ²¹	2°/3° AF	1°-4° AF	Attività di formazione sul posto (presentazione ed esercitazione)	1°-2° AF	3° AF	4° AF
Smaltimento di rifiuti speciali	<ul style="list-style-type: none"> Incendio, esplosione Corrosione Inalazione di vapori Rischio di avvelenamento 	5b 6b	<p>Conoscenze specifiche ²²</p> <p>Prestare attenzione alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichette</p> <ul style="list-style-type: none"> Riconoscere i rischi e i pericoli di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili Prassi di lavoro adeguate per la gestione di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili Indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati Protezione della pelle Pronto Soccorso ²³ <p>Opuscolo Suva 11030.d "Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario sapere" Prospetto Suva 44074.d "La protezione della pelle sul lavoro"</p>	1°-4° AF ²⁴	2°/3° AF	1°-4° AF	Attività di formazione sul posto (presentazione ed esercitazione)	1°-2° AF	3° AF	4° AF

Legenda: CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale;

¹⁷ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

¹⁸ Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base».

¹⁹ Per essere ammessi alla procedura di qualificazione i candidati devono aver superato l'esame online sulla competenza specifica (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di di base di droghiera/droghiere AFC, Art. 17 lett. b). Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

²⁰ Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

²¹ Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

²² Per essere ammessi alla procedura di qualificazione i candidati devono aver superato l'esame online sulla competenza specifica (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di di base di droghiera/droghiere AFC, Art. 17 lett. b). Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

²³ Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

²⁴ Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate dalla omi assieme a uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in vigore il 1° maggio 2017.

Biel/Bienne, 7 aprile 2017

Associazione svizzera die droghieri

Presidente centrale
Presidente della direzione

Vicepresidente
Qualifica, esperienza e formazione

Membro della direzione
Responsabile Settore e politica

Bangerter Martin

Kunz Bernhard

Huber Elisabeth

Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 con il consenso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) accordato il 19 dicembre 2016.

Berna, 18 aprile 2017

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità